

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
Della Federazione Italiana Sport Equestri

Avv. Enrico Vitali

Proc. n. 16/2018

Ha emesso la seguente DECISIONE nel procedimento nei confronti di **SALVATORE SMIROLDO**

^ ^ ^ ^ ^

A seguito della trasmissione, da parte della Segreteria O. d G., a mezzo mail in data 19 giugno 2018, della denuncia da parte del tesserato Cirino Carrabotta, per il tramite della Procura Federale, sono stati sottoposti a questo Giudice i fatti accaduti in data 27 novembre 2017 in occasione del Campionato a squadre 2017 Augusta (SR).

Con tale atto, si è segnalato che il tesserato Salvatore Smiroldo avrebbe colpito ripetutamente con calci e pugni e un bastone di legno il signor Santo Di Fede, genitore di un giovane cavaliere in gara, alla presenza della sua famiglia.

Nelle more, a causa dell'impedimento del GSN Avv Magarò, con provvedimento del 10 luglio 2018, il fascicolo è stato assegnato a questo GSN e con successivo atto del 12 luglio 2018 a'sensi degli artt 35, 38 e 40 del Regolamento di Giustizia Fise, è stato aperto il presente procedimento nei confronti di Salvatore Smiroldo.

Pervenute le difese dello Smiroldo con una ricostruzione dei fatti divergente da quanto oggetto di denuncia, questo GSN ha sentito personalmente lo Smiroldo e il Carrabotta convocati presso la sede FISE, nonchè i tesserati Santo Di Fede e Domenico Tripoli in videoconferenza presso il Comitato Regionale FISE Sicilia.

Quindi, con ordinanza 5 dicembre 2018, è stata fissata la data del 17 dicembre 2018 per la decisione con termine fino a due giorni prima per note difensive che lo Smiroldo ha fatto tempestivamente pervenire, ribadendo la propria linea difensiva, deducendo, sostanzialmente, di essere venuto alle mani con il Di

Fede con il quale ci sarebbe stata una colluttazione a causa di insulti rivolti da quest'ultimo alla figlia minorenni dello stesso Smioldo.

^^^

Allo stato della documentazione acquisita in atti, nonché delle dichiarazioni relative ai fatti denunciati rese dallo Smioldo e dai testi Carrabotta, Di Fede e Tripoli, emerge la responsabilità del tesserato Salvatore Smioldo.

Quanto denunciato dall'esponente Carrabotta, non solo trova conferente riscontro nelle altre dichiarazioni testimoniali in atti e in particolare dal tesserato Domenico Tripoli, personalmente presente all'aggressione, ma viene in parte ammesso dallo stesso Smioldo.

Lo Smioldo, infatti, pur avendo denunciato ai Carabinieri della Stazione di Tremestieri Etneo in data 27 novembre 2017, di essere stato vittima di un'aggressione da parte del Di Fede, in sede di audizione e di note difensive del 15.12.2018 ha ammesso di essere venuto alle mani con il suddetto il Di Fede, precisando essersi trattata di una colluttazione e quindi di un reciproco scambio di colpi.

Già questa ammissione è sufficiente ha concretare una specifica responsabilità disciplinare in capo allo Smioldo.

Come detto, a ciò si aggiungono le precise e concordanti risultanze testimoniali che individuano lo Smioldo come unico aggressore, nulla essendo invece emerso in ordine ad eventuali condotte violente anche del Di Fede.

Sono irrilevanti, in questa sede, tutte le ulteriori difese dello Smioldo riferite ad altri suoi contenziosi in corso con il Di Fede e il denunciante Carrabotta.

Quanto accertato configura in capo allo Smioldo un illecito disciplinare a'sensi dell'art. 1 del Regolamento di Gisutizia FISE, con la conseguente applicazione dell'art. 6 del medesimo

corpo normativo, avuto riguardo al fatto che lo Smiroldo risulta tesserato FISE esclusivamente come proprietario di cavalli e, nello specifico, del cavallo Silvia Di Brusa, libretto 036381/T092882.

Nella determinazione della sanzione si è tenuto conto: - di precedenti decisioni del Tribunale Federale su casi analoghi; - della rilevata gravità dei fatti da considerarsi aggravante ai sensi dell'art. 8 lettera b) del Regolamento FISE; - dell'art. 15 del Regolamento di Giustizia FISE e della riduzione di sanzione ivi prevista in ipotesi di ammissione della responsabilità da parte dell'incolpato.

Inoltre, per quanto verificato, non risultano precedenti violazioni del Regolamento di Giustizia FISE a carico dello Smiroldo.

PQM

il Giudice Sportivo Nazionale:

□ irroga al tesserato Salvatore Smiroldo la sanzione, di cui all'art. 6, lettera d), del Regolamento di Giustizia FISE vigente, della sospensione dall'attività agonistica per mesi cinque del cavallo Silvia Di Brusa, libretto 036381/T092882, iscrizione FISE n. 02854MXX;

MANDA

alla Segreteria Federale per la comunicazione e pubblicazione del presente provvedimento.

Roma, 17 dicembre 2018

Il Giudice Sportivo Nazionale

f.to Avv. Enrico Vitali